#

# **addendum al contratto di sviluppo software del 30 aprile 2013**

# **Tra**

**H.T. S.r.l.**, con sede legale in Milano, Via Moscova 13, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03924730967, REA presso CCIAA di Milano n. 1712545, qui rappresentata dal Signor David Vincenzetti, nella sua qualità di Amministratore, munito dei necessari poteri (di seguito “**HT**”);

**e**

**i-hub.net S.r.l.**, con sede legale in 25020 Poncarale (BS), Via Moretto n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02708790981, REA presso CCIAA di Brescia n. 472210, qui rappresentata dalla Signora Giovanna Pavarani nella sua qualità di Amministratore *pro tempore,* munito dei necessari poteri, (di seguito “**Fornitore**” e, unitamente a HT, le “**Parti**”).

#### **Premesso che**

1. HT è una società che opera, *inter alia*, nel campo della consulenza e della gestione della sicurezza informatica attraverso l’*ethical hacking*, la *forensic analysis*, la crittografia, la firma digitale, l’attività di certificazione, l’analisi e la gestione del rischio, lo sviluppo di antivirus, nonché la progettazione e lo sviluppo e la produzione di software e di soluzioni internet;
2. nell’ambito della propria attività, HT ha realizzato, progettato e prodotto un software con il nome di “*Remote Control System*”, con riferimento al quale HT è sola ed esclusiva proprietaria dei diritti di proprietà intellettuale (di seguito, “**Software**”);
3. il Fornitore è una società che opera, nel disegno e nello sviluppo di software, anche sotto forma di prototipo di piattaforme IT di proprietà, a supporto dei servizi di aziende ed è in possesso di *know how*, professionalità specifiche, mezzi, materiali ed immateriali, per l’esecuzione di tali attività;
4. le Parti hanno stipulato in data 01 Aprile 2010 un contratto (“Contratto”) avente quale oggetto attività di sviluppo software, ovvero attività di progettazione, sviluppo, realizzazione e mantenimento di moduli software in particolare riguardanti la piattaforma Symbian, da integrare nel Software (“Attività di Sviluppo-2010”); tale contratto, sulla base della piena soddisfazione di HT e del Fornitore con riferimento al pieno rispetto degli accordi contrattuali da parte di entrambe le Parti, è stato rinnovato, con scritture private nel 2011 e in data 30 Aprile 2012;
5. Le Parti in data 30 Aprile 2013 hanno sottoscritto un contratto di modifica del Contratto 2010, ai sensi del quale le Parti hanno concordato un’estensione dei servizi erogati da parte del Fornitore, alle tecnologie MacOS sempre relativamente al Software; in data 30 Aprile 2014, sulla base della piena soddisfazione di HT e del Fornitore quanto al pieno rispetto degli accordi contrattuali da parte di entrambe le Parti, le Parti hanno concordato per iscritto di prorogare ulteriormente la durata del Contratto, come modifcato ed integrato, sino al 30 Aprile 2015;
6. le Parti hanno concordato di rinnovare il Contratto come successivamente modificato ed integrato, per un ulteriore periodo di un anno (scadenza 30 Aprile 2016), nonché a confermare le attività di sviluppo per il Software non solo per i moduli Symbian, ma anche per la tecnologia MacOS o eventuali nuove tecnologie previste sempre in ambito Software (tutte tali attività d’ora innanzi congiuntamente “Attività di Sviluppo”);

**Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:**

**1. Estensione della durata del contratto (art. 3.1)**

Il Contratto, come successivamente modificato ed integrato, si intende prorogato di un ulteriore anno e pertanto sarà valido fino al giorno 30 Aprile 2016.

**2. Modifica art. 4.7 – Divieto di Concorrenza**

L’articolo 4.7 del Contratto come successivamente modificato ed integrato, è sostituito dal seguente:

### **4.7** “il Fornitore si impegna, per tutta la durata del Contratto e per ulteriori dodici mesi dallo scioglimento dello stesso per qualsiasi causa, a non svolgere, ad alcun titolo ed in qualsiasi forma, attività in concorrenza con HT (e sue controllate), come di seguito precisato:

### a non svolgere personalmente o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, alcuna attività di natura lavorativa, industriale, commerciale o consultiva, aventi ad oggetto le Attività di Sviluppo, in favore di società che siano in concorrenza con HT (e/o sue controllate) ovvero in concorrenza con i prodotti e i servizi che per loro natura possono essere considerati in concorrenza con quelli erogati da HT in riferimento al mercato delle soluzioni di investigazione e intercettazione informatiche ;

### a non acquisire e/o detenere direttamente o indirettamente, azioni, quote, interessenze o simili strumenti di partecipazione al capitale di società, joint ventures, aziende, organizzazioni ufficiali o non ufficiali, o comunque in qualsiasi entità giuridica che possa essere considerata concorrente di HT (e/o sue controllate);

### a non assumere o proporre qualsiasi tipo di rapporto di lavoro/collaborazione, a qualsiasi titolo, a persone che siano (o siano state sino a sei mesi precedenti) legate a HT (e sue controllate), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato di qualsivoglia natura;

### a non contattare per qualsivoglia ragione clienti di HT (e sue controllate).

Il divieto di concorrenza summenzionato troverà applicazione con riferimento ai seguenti territori: (i) Paesi delle Americhe (ivi inclusi, Nord America, Centro America e Sud America) (ii) i territori EMEA (Europa, Medio Oriente ed Africa) e, inoltre, (iii) qualsiasi territorio in cui si trovino o abbiano un proprio centro di interesse i clienti di HT, presenti e futuri.

In caso di violazione del presente divieto di concorrenza, il Fornitore dovrà corrispondere ad HT e/o alle sue controllate, a seconda dei casi, a titolo di penale, una somma pari all’intero corrispettivo del presente Contratto, fatto salvo il diritto di HT e/o delle sue controllate, al maggior danno.

In parziale deroga a quanto previsto al primo capoverso del presente articolo 4.7, in caso di recesso anticipato da parte di HT ai sensi dell’articolo 3.2 del Contratto gli obblighi di cui nei punti (i), (ii), (iii) e (iv) del presente art. 4.7 troveranno applicazione sino allo scadere del sesto mese successivo allo scioglimento dello stesso per qualsiasi causa.

3. Modifica art. 7 – Corrispettivo

 L’articolo 7.1 del Contratto è sostituito dal seguente:

7.1 Per le attività di cui al presente Contratto HT corrisponderà al Fornitore l’importo complessivo e omnicomprensivo di Euro 256,00 per ogni giornata lavorativa.

 Le parti convengono che per giornata lavorativa dovrà intendersi una prestazione del fornitore di almeno 8 ore lavorative effettive, da giustificarsi attraverso appositi report, il cui specimen è qui allegato sub Allegato 7.1, che dovranno essere verifiicati, accettati e validati da HT entro 3 giorni lavorativi dalla data di invio da parte del Fornitore al referente indicato all’articolo 10.2 del presente Contratto. Come indicato nel punto 4.3 del presente contratto, la fatturazione mensile minima sarà comunque non inferiore e 8 (otto) giornate / mese.

**3. Modifica art. 11 – Risoluzione anticipata**

L’articolo 11.1 del Contratto è sostituito dal seguente:

### **11.1** HT avrà diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. dandone comunicazione scritta, in cui siano riportate le motivazioni e le oggettive evidenze delle medesime, via A/R al Fornitore, in caso inadempimento del Fornitore di una o più delle seguenti obbligazioni: obbligo del Fornitore di cui all’articolo 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 5.2, 5.3.

**4. Sopravvivenza di clausola**

Tutti gli ulteriori articoli del Contratto, come modificato ed integrato nonché le parti degli articoli del Contratto come modificato ed integrato qui non modificate rimarranno in vigore.

**5. Foro Competente**

Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra HT e il Fornitore in connessione con il presente accordo, la sua interpretazione, esecuzione, mancata esecuzione e/o risoluzione le Parti convengono espressamente in via esclusiva la competenza del Foro di Milano.

**Milano, 30 aprile 2015**

 **HT S.r.l. i-hub.net S.r.l.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **[DAVID VINCENZETTI] [GIOVANNA PARAVANI]**